



Condolmi

# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XV - Strumenti di Misura e Metalli Preziosi

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0086683 - 23/05/2013 - USCITA

ALLA UNIONCAMERE  
PIAZZA SALLUSTIO, 21  
FAX: 064704240

00187 ROMA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

LORO SEDI

Oggetto: **Decreto 16 aprile 2012, n. 75 - "Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)".**

Alcune associazioni, a seguito della pubblicazione del Regolamento in oggetto, hanno manifestato la necessità di chiarimenti in ordine alla sua applicazione.

La necessità dei detti chiarimenti si è resa evidente anche nella fase di prima applicazione del decreto.

Le perplessità sollevate sono state altresì oggetto di discussione in una informale riunione nel corso della quale sono emersi dubbi interpretativi sollevati per una applicazione non sempre omogenea da parte delle Camere di Commercio.

Tali circostanze hanno indotto l'Amministrazione a valutare l'eventuale opportunità di una rivisitazione della normativa introdotta dal Regolamento citato.

Peraltro taluni chiarimenti possono essere formulati sin d'ora e in particolare quelli relativi a perplessità riguardanti:

- la periodicità della verifica dei dispositivi di conversione del volume di gas, già sottoposti a verifica periodica ai sensi della circolare 3620/C del 22/10/2008;
- la re-installazione di contatori e/o dispositivi di conversione a seguito di rimozione.

Relativamente al primo punto, dall'entrata in vigore del Regolamento devono essere considerate abrogate le disposizioni della circolare 3620/C limitatamente a quelle in contrasto o non compatibili col Regolamento stesso.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
fax +39 06 4705529  
e-mail [anna.signore@mise.gov.it](mailto:anna.signore@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

CCIAA Roma - AOO Generale

ENTRATA - 27/05/2013 - 0203932



AD



Al fine di evitare incertezze e disomogeneità di applicazione per la determinazione della data da cui decorre il termine per la verifica periodica va tenuto presente l'art. 12 comma 1 lettera a) del decreto 75/2012 e segnatamente la data di avvio dell'utilizzo come comunicata alla Camera di Commercio ovvero la data dell'ultima verifica periodica.

La nuova normativa, non essendo state inserite disposizioni transitorie se non per i soggetti incaricati dell'esecuzione della verifica periodica dei dispositivi di conversione, trova applicazione su tutti gli strumenti installati e pertanto, senza la necessità di alcun adempimento formale, anche sugli strumenti in servizio.

In ordine invece alla possibilità di re-installare contatori e/o dispositivi di conversione a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio, qualunque sia il motivo della rimozione, il decreto non prescrive circa l'obbligatorietà della re-installazione nello stesso luogo di utilizzo da cui è stato rimosso né l'impossibilità o il divieto di riutilizzo dello stesso strumento presso altre utenze, una volta verificato.

Né potrebbe essere altrimenti senza gravare di un onere indebito il titolare del contatore di gas e del dispositivo di conversione.

Lo strumento che è utilizzato in sostituzione deve essere comunque uno strumento idoneo a svolgere le funzioni di misura legale ed è facoltà dell'utente decidere liberamente se procedere alla sua re-installazione o meno e/o di utilizzare il contatore revisionato in altro luogo, previo assolvimento delle formalità di rito.

Il Direttore Generale  
(Gianfrancesco Vecchio)